

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma
Sez. III[^]– Ric. n. 3382/2013

Adriana Lotti c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e nei confronti di Antonio Provenzano e altri

Con Ordinanza n. 12912 del 2/12/2020 la Sezione Terza del Tar Lazio – Sede di Roma, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione interna indetta con Del. 417/11/CONS, autorizzando la ricorrente, D.ssa Adriana Lotti, ad effettuare la notificazione ai partecipanti diversi dai candidati risultati vincitori, mediante notificazione per pubblici proclami con pubblicazione sul sito *web* della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del presente

Avviso

Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero del registro generale del ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sez. III[^], Ric. n. 3382/2013

Nomi dei ricorrenti e dell'Amministrazione intimata

Ricorrente: Adriana Lotti

Amministrazione resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Controinteressati: tutti i partecipanti alla procedura di valutazione comparativa indetta con Del. 417/11/CONS, da individuare in coloro che hanno partecipato alla prova scritta ai sensi dell'art. 2, co. 1 del bando e in coloro che sono stati ammessi allo scrutinio per merito comparativo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4, co. 3, del bando allegato alla Del. 627/07/CONS.

Controinteressati costituiti in giudizio: Antonio Provenzano, Giovanni Cazorra e Maria Cristina Giorgini

Elenco nominativo dei controinteressati a cui è destinata la notifica per pubblici proclami

1. Mariani Francesca	2. De Vita Giuliano
3. Marcantonio Katia	4. Pompili Roberto
5. Sciacchitano Francesco	6. Giordani Patrizia
7. Marroncelli Franca	8. Sbrescia Vincenzo Mario
9. Marotta Luigi	10. Tarallo Andreina
11. Ambrosio Valeria	12. Contaldo Alfonso

13. Stazi Andrea	14. Spadaro Luigia
15. Cangiano Raffaele	16. De Gennaro Francesca
17. Falvella Lina	18. Camilleri Alessia
19. Casella Roberto	20. Bruno Fernando
21. Callari Gloria Maria	22. Carbone Claudia
23. Alfano Federica	24. Del Monte Sara
25. Vetri Vincenza	26. Liccardo Felice
27. Comi Luigi	28. Tesauro Francesco
29. Bernabei Francesco	30. Galassi Paolo Luigi
31. De Martino Roberto	32. Zotta Domenico
33. Amendola Antonio	34. Adamo Alessandra
35. Vercelli Antonella	36. Dell'Anno Pasquale
37. Di Fraia Laura	38. Elia Angela
39. Perri Bruna	40. Pinto Ines
41. Plaustro Federica	42. Sadile Raffaello

Estremi dei provvedimenti impugnati

1) Con ricorso notificato il 30/03/2013 all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e ai Dott.ri Antonio Provenzano e Giovanni Cazora, la Dott.ssa Adriana Lotti impugnava, chiedendone l'annullamento,

- la Del. n. 28/13/CONS del 16 gennaio 2013 ed allegate graduatorie, pubblicata sul sito intranet della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 29 gennaio 2013, di approvazione degli atti del procedimento di valutazione comparativa, delle graduatorie finali e di nomina dei vincitori della procedura selettiva interna per la promozione di cinque funzionari al livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale, indetto con Del. n. 417/11/CONS del 22 luglio 2011 e pubblicata sul sito intranet dell'Autorità in data 26 agosto 2011;
- tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice, ancorché non conosciuti;
- l'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio per valutazione comparativa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del bando allegato alla Del. n. 417/11/CONS, pubblicato sul sito intranet dell'Autorità il 21 giugno 2012 nonché l'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio per valutazione comparativa di cui alla Delibera n. 627/07/CONS che si sono avvalsi della facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 3, del bando allegato alla Del. n. 417/11/CONS (*recte* 627/07/CONS) come rettificato in data 27 giugno 2012;

- la valutazione dei titoli relativi alla preparazione e all'esperienza professionale maturata in relazione a ciascuna posizione da ricoprire di cui alla Del. n. 313/12/CONS, pubblicata sul sito intranet in data 15 novembre 2012;
- la Del. n. 417/11/CONS cit. di indizione della procedura selettiva per la promozione a cinque posti disponibili del livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale;
- il bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS;
- la Del. n. 66/12/CONS del 2 febbraio 2012 e Delibera n. 313/12/CONS del 5 giugno 2012 pubblicate sul sito intranet della Autorità il 21 giugno 2012;
- la Del. n. 627/07/CONS del 12 dicembre 2007 nella parte in cui dispone che *“il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà per il dipendente di sostenere di nuovo la prova stessa”* e l'art. 4, comma 3, del bando ad essa allegato come richiamato nell'art. 2 del bando allegato alla Del. n. 417/11/CONS;
- in quanto occorrer possa *in parte qua* il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 43).

2) Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 15/06/2013 la ricorrente, all'esito della acquisizione dei verbali delle operazioni concorsuali e delle schede valutative dei candidati, articolava ulteriori motivi di censura avverso i seguenti atti:

- la Del. n. 28/13/CONS del 16 gennaio 2013 ed allegate graduatorie, pubblicata sul sito intranet della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 29 gennaio 2013, di approvazione degli atti del procedimento di valutazione comparativa, delle graduatorie finali e di nomina dei vincitori della procedura selettiva interna per la promozione di cinque funzionari al livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale, indetto con Delibera n. 417/11/CONS del 22 luglio 2011 e pubblicata sul sito intranet dell'Autorità in data 26 agosto 2011;
- tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti, ivi compresi;
- tutti i verbali della Commissione esaminatrice, ancorché non acquisiti all'esito di accesso agli atti eseguito il 16 aprile 2013, ed in particolare i verbali nn. 9, 10 e 13;
- l'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio per valutazione comparativa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del bando allegato alla Del. n. 417/11/CONS, pubblicato sul sito intranet dell'Autorità il 21 giugno 2012

nonché l'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio per valutazione comparativa di cui alla Del. n. 627/07/CONS che si sono avvalsi della facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 3, del bando allegato alla Del. n. 417/11/CONS (*recte* 627/07/CONS) come rettificato in data 27 giugno 2012;

- la valutazione dei titoli relativi alla preparazione e all'esperienza professionale maturata in relazione a ciascuna posizione da ricoprire di cui alla Del. n. 313/12/CONS, pubblicata sul sito intranet in data 15 novembre 2012;
- la Del. n. 417/11/CONS cit. di indizione della procedura selettiva per la promozione a cinque posti disponibili del livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale;
- il bando allegato alla Del. n. 417/11/CONS;
- la Del. n. 66/12/CONS del 2 febbraio 2012 e Del. n. 313/12/CONS del 5 giugno 2012 pubblicate sul sito intranet della Autorità il 21 giugno 2012;
- la Del. n. 627/07/CONS del 12 dicembre 2007 nella parte in cui dispone che *“il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà per il dipendente di sostenere di nuovo la prova stessa”* e l'art. 4, comma 3, del bando ad essa allegato come richiamato nell'art. 2 del bando allegato alla Del. n. 417/11/CONS;
- in quanto occorrer possa *in parte qua* il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 43).

3) Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato il 25/11/2013, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Dott.ssa Maria Cristina Giorgini, la ricorrente impugnava

- la Del. n. 511/13/CONS del 12 settembre 2013, pubblicata sul sito intranet della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 26 settembre 2013, di approvazione della graduatoria finale dello scrutinio per merito comparativo per la promozione al livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale per la posizione vacante presso la Direzione analisi dei mercati concorrenza e studio – Ufficio Modelli Tariffari e Contabilità Regulatoria;
- del verbale della Commissione di concorso del 23 luglio 2013 nel corso della quale è stata rideterminata la graduatoria relativa all'Ufficio Modelli Tariffari e Contabilità Regulatoria e nominata vincitore la dott.ssa Maria Cristina Giorgini;

- nonché gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti.

Enunciazione succinta dei motivi di ricorso

La Dott.ssa Lotti ha articolato i seguenti motivi di ricorso.

I Motivo di ricorso (e Motivo al par. 3 del secondo ricorso per motivi aggiunti). Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità; eccesso di potere per sviamento, per contraddittorietà manifesta; illegittimità per illegittimità derivata. Il bando approvato con Del. 417/11/CONS viola l'art. 43 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, in quanto ha considerato la prova preselettiva valida non solo ai fini idoneativi per l'accesso allo scrutinio comparativo come previsto dal Regolamento, ma anche ai fini comparativi, disponendo che il punteggio conseguito nella prova preselettiva si somma a quello conseguito per i titoli e per la prova orale.

II Motivo di ricorso (e Motivo al par. 4 del secondo ricorso per motivi aggiunti). Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento, per violazione del principio di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali; violazione principio di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.); violazione e falsa applicazione art. 43 Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCom; illegittimità per illegittimità in via derivata. Il bando ha previsto il computo nello scrutinio comparativo del punteggio conseguito nella prova preselettiva della precedente procedura di valutazione comparativa (quella indetta con la Deliberazione n. 627/07/CONS, cioè), in violazione dei principi in materia di prove concorsuali e che impongono che le prove siano identiche o quantomeno equipollenti per tutti i partecipanti alla selezione e siano valutate da una unica Commissione esaminatrice, a garanzia della *par condicio* dei candidati e del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Per questi stessi motivi, e per quanto occorrer possa, è stata impugnata anche la Del. n. 627/07/CONS *n parte qua* e l'art. 4, comma 3, del bando ad essa allegato come richiamato nell'art. 2 del bando allegato alla Del. n. 417/11/CONS.

III Motivo di ricorso (e Motivo al par. 5 del secondo ricorso per motivi aggiunti). Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento, per violazione del principio di contestualità e massima concentra-

zione delle prove concorsuali; violazione principio di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.); violazione e falsa applicazione art. 43 Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCom; illegittimità per illegittimità in via derivata.

In subordine e nella non creduta ipotesi che l'art. 43 (al co. 4) vada inteso – ma così non è – nel senso di consentire ai candidati di avvalersi del punteggio ottenuto nella prova preselettiva della precedente selezione, la norma regolamentare è illegittima per i medesimi vizi denunciati col precedente motivo. IV Motivo di ricorso (e Motivo al par. 2 del secondo ricorso per motivi aggiunti). Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.); eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento, per violazione del principio di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali; violazione e falsa applicazione art. 8, d.P.R. n. 487/1994; illegittimità per illegittimità derivata. Nella procedura di selezione interna *de qua* i criteri per la valutazione dei titoli, già indicati nell'art. 5 del bando, sono stati poi integrati nel corso della selezione e addirittura successivamente alla valutazione degli elaborati scritti e all'abbinamento delle buste contenenti i dati identificativi dei candidati con la conseguente perdita dell'anonimato, in violazione dell'art. 8, d.P.R. n. 487/1994.

V Motivo di ricorso (e Motivo al par. 1 del secondo ricorso per motivi aggiunti): Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.); eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento; violazione art. 43 Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCom; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; illegittimità per illegittimità in via derivata. L'Autorità ha individuato le posizioni dirigenziali da coprire mediante la selezione interna successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e nel corso delle operazioni concorsuali, così non consentendo ai candidati di modulare la loro domanda in modo da far valere significativamente le esperienze e i titoli rilevanti per l'accesso alla posizione dirigenziale e che, ai sensi dell'art. 6 del bando, andavano indicati nella domanda di partecipazione.

I Motivo del primo ricorso per motivi aggiunti (e Motivo al par. 6 del secondo ricorso per motivi aggiunti). Violazione art. 5 del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta; violazione art. 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento e per alterazione della *par condicio* tra i concorrenti; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A.; illegittimità per illegittimità in via

derivata. La Commissione ha introdotto un criterio di giudizio nuovo e ulteriore rispetto ai criteri indicati nel bando, in quanto nel bando l'attività rilevante per la verifica dell'esperienza professionale maturata è da individuare in quella svolta nel corso dell'intero periodo di servizio nel ruolo di funzionario, mentre la Commissione ha stabilito di valutare la sola attività prestata nel periodo di servizio ulteriore rispetto all'anzianità minima nel ruolo prescritta quale requisito di ammissione alla procedura di promozione.

II Motivo del primo ricorso per motivi aggiunti (e par. 7 del secondo ricorso per motivi aggiunti): Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per disparità di trattamento e per alterazione della par condicio tra i concorrenti; violazione principio di buon andamento e imparzialità della P.A.; illegittimità per illegittimità in via derivata. Con questo motivo si censura la determinazione della Commissione che, per l'attribuzione del punteggio per l'attività svolta, ha stabilito che l'esperienza maturata come assistente dei Componenti del Consiglio dell'Autorità è equipollente a quella maturata nelle Strutture, ancorché l'attività dell'Assistente si risolve nell'analizzare le proposte di delibera elaborate dalla Struttura al fine di supportare il Commissario nell'esame di problematiche rilevate e delle soluzioni prospettate parimenti dalle Strutture.

III Motivo del primo ricorso per motivi aggiunti (e Motivo al par. 8 del secondo ricorso per motivi aggiunti). Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a. e di trasparenza delle operazioni concorsuali; difetto e insufficiente motivazione; violazione art. 24 Cost.; illegittimità per illegittimità in via derivata. Con tale motivo di ricorso si censura l'operato della Commissione che non esplicita le ragioni dell'attribuzione del punteggio a titolo di attività svolta, di talché, posto che il punteggio per tale titolo esprime un giudizio di valore, non è possibile ricostruire l'iter logico-argomentativo della Commissione per valutare l'esperienza professionale della ricorrente - e di ogni altro candidato - con conseguente lesione anche del diritto di difesa. La lacuna motivazionale è incolmabile per il punteggio attribuito alla ricorrente per tale titolo nello scrutinio per merito comparativo per l'Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria.

IV Motivo del primo ricorso per motivi aggiunti: Violazione art. 5 del bando allegato alla Delibera 417/11/CONS; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, per travisamento e difetto dei presupposti; eccesso di potere eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione, per contraddittorietà manifesta; illegittimità per illegittimità in

via derivata. Con tale motivo si censura la irragionevolezza del punteggio attribuito alla ricorrente per il titolo “2) *attività svolta nel periodo di anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella minima richiesta per l’accesso*” rispetto al profilo curriculare nello scrutinio comparativo per la posizione dirigenziale disponibile presso l’Ufficio pluralismo, concorrenza e autorizzazioni.

V Motivo del primo ricorso per motivi aggiunti (e Motivo al par. 9 del secondo ricorso per motivi aggiunti). Violazione art. 5 del bando allegato alla Delibera 417/11/CONS; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, per travisamento e difetto dei presupposti; eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione, per contraddittorietà manifesta; illegittimità per illegittimità derivata. La Commissione ha calcolato in modo errato il punteggio da attribuire alla ricorrente per l’anzianità di servizio nel ruolo ulteriore alla minima prescritta per l’accesso alla procedura.
